



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania  
Direzione Generale*

---

## **PROTOCOLLO D'INTESA**

**tra**

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA**  
nella persona del **Presidente Egidio Grasso**

**e**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA**  
nella persona del **Direttore Generale Luisa Franzese**

## PROTOCOLLO D'INTESA

### TRA

**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA** (C.F. 94097380631) d'ora in poi denominato "OGC", rappresentato dal Presidente Egidio Grasso, domiciliato per la carica presso la sede legale in Via Stendhal, 23, 80133 Napoli (NA);

### E

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** (C.F. 80039860632), d'ora in poi denominato "USR", rappresentato legalmente dal Direttore Generale Luisa Franzese, domiciliata per la carica presso la sede legale in Napoli, Via Ponte della Maddalena n. 55;

- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n. 440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge

- 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTO il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- VISTA la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" , ed in particolare l'articolo 2;
- VISTO il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- VISTI i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- VISTE le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; e n. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- VISTO il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo Unico dell'apprendistato", a norma dell'articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247;
- VISTA la Legge 28 giugno 2012, n. 92, sulle "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in prospettiva di crescita", ed in particolare l'articolo 4, commi 51-68;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto



- organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTA la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- VISTO l'Atto di Indirizzo del 20 dicembre 2018 concernente l'*Individuazione delle priorità politiche del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'anno 2019*, in particolare la Priorità politica 3 "*Ampliamento dei percorsi formativi ITS e ridefinizione dell'alternanza scuola-lavoro*";
- VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", in particolare l'art.1 comma 784 in cui i percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*";
- VISTI gli atti e le risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- RITENUTO obiettivo prioritario promuovere nelle istituzioni scolastiche della Campania il sostanziale miglioramento della qualità dell'offerta formativa e orientativa territoriale, mediante l'adozione di metodologie innovative nell'ambito di interventi coordinati e organici per supportare le scelte professionali dei giovani, facilitando i processi d'incontro domanda-offerta di lavoro e il placement;
- CONSIDERATA la necessità di promuovere l'organico raccordo istituzionale tra **USR** e **OGC** grazie al quale sino ad oggi, attraverso una consolidata collaborazione, si sono nel tempo realizzate azioni innovative nel campo dell'orientamento e dell'alternanza scuola-lavoro;
- CONSIDERATO che **USR** e **OGC** intendono avviare un dialogo teso al potenziamento dei "*percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*", che vedano le

imprese collaborare attivamente con le istituzioni scolastiche nel progettare, attuare e valutare i percorsi medesimi;

VALUTATA prioritaria la necessità di rendere più efficaci le strategie anche in via sperimentale di apprendimento-orientamento al fine di favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, potenziando le azioni per facilitare l'allineamento domanda-offerta a sostegno del rapporto scuola-impresa, insieme con gli interventi informativi e promozionali mirati a sviluppare nei Licei, negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali una nuova consapevolezza circa le potenzialità di *percorsi formativi* per l'acquisizione di competenze trasversali, per l'orientamento e la progettazione del percorso di vita degli studenti;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 (Premessa)**

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Art. 2 (Finalità)**

Con il presente accordo l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** e l'**ORDINE DEI GEOLOGI DELLA CAMPANIA** intendono promuovere, nel pieno rispetto della reciproca autonomia, attività tese allo sviluppo delle proprie specifiche missioni: in particolare, iniziative finalizzate a promuovere *percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento* a favore degli studenti e delle studentesse delle istituzioni scolastiche della Campania, volti a favorire la formazione di competenze in grado di rispondere alle esigenze, sempre più complesse, del mondo del lavoro.

#### **Art. 3 (Azioni specifiche dell'USR)**

L'**USR** si impegna a:

1. dare comunicazione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania;
2. favorire la diffusione dei progetti e percorsi formativi elaborati in collaborazione con l'**OGC**;
3. favorire la partecipazione di insegnanti e studenti alle attività organizzate in collaborazione con l'**OGC**;
4. promuovere, pur nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, il coinvolgimento dei Comitati Scientifici e dei Comitati Tecnico Scientifici istituiti presso le





scuole della regione, al fine di assicurare la diffusione delle iniziative avviate dall'**OGC** in tema di: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, didattica per competenze ed aggiornamento del personale, definizione e verifica dei risultati di apprendimento;

5. partecipare alla progettazione, al coordinamento, al monitoraggio e alla valutazione delle azioni previste da questa convenzione;
6. facilitare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, anche attraverso l'istituzione e il potenziamento di reti territoriali;
7. finalizzare le azioni programmate in modo tale da sviluppare sinergie di sistema tali da integrare ed ottimizzare le risorse economiche e professionali a disposizione;
8. restituire alle scuole gli esiti significativi rilevati dalla realizzazione delle azioni, perché essi possano essere di ulteriore stimolo al miglioramento.

#### **Art. 4 (Azioni specifiche dell'OGC)**

L'**OGC** si impegna a:

1. contribuire in modo attivo alla realizzazione delle azioni previste nel presente Protocollo d'intesa;
2. sensibilizzare i propri associati nella realizzazione delle attività previste dal presente Protocollo d'intesa, valorizzando il ruolo delle realtà provinciali;
3. favorire la collaborazione ed il dialogo tra le imprese aderenti al sistema imprenditoriale e gli istituti scolastici, nelle iniziative che verranno poste in essere in attuazione del presente Protocollo d'intesa;
4. collaborare all'implementazione e all'aggiornamento costante dei contenuti nei sistemi informativi di diretta competenza, al fine di favorire la condivisione delle conoscenze acquisite e, in particolare, la diffusione delle informazioni provenienti dal mondo dell'impresa e delle professioni.

#### **Art. 5 (Comitato paritetico)**

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente Protocollo d'intesa, monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il miglioramento dei risultati è istituito un Comitato paritetico composta da due rappresentanti dell'**USR** (di cui uno con funzione di coordinamento) e due rappresentanti dell'**OGC**.

Il Comitato paritetico curerà in particolare:

- l'organizzazione delle iniziative di informazione, formazione e orientamento di cui all'Art. 2 del presente Protocollo d'intesa;



- lo studio e la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento da mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche;
- il monitoraggio dell'efficacia degli interventi promossi in termini di miglioramento delle competenze trasversali acquisite dagli studenti.

Il Comitato predisporrà periodicamente una relazione da inviare al Direttore Generale dell'**USR** Campania e al Presidente dell'**OGC**, evidenziando le iniziative assunte, i punti di forza e di criticità nell'attuazione del presente Protocollo d'intesa, le eventuali modifiche o integrazioni che si rendano necessarie.

La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e senza nessun onere per l'Amministrazione e per l'**OGC**.

#### **Art. 6 (Durata dell'accordo)**

Il presente Protocollo d'intesa decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale. In ogni caso nulla è dovuto alle Parti per oneri eventualmente sostenuti in vigore del presente Protocollo d'intesa.

#### **Art. 7 (Norme finali)**

Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa, con l'obiettivo di favorire la stipula di Protocolli d'intesa a livello territoriale e implementare forme di collaborazione tra le Istituzioni scolastiche, le Imprese ed i Professionisti.

Le Parti si impegnano - mediante la designazione di propri rappresentanti - ad assicurare la necessaria collaborazione, al fine dell'espletamento di tutte le attività previste dal presente accordo.

*Il Presidente  
Ordine dei Geologi della Campania*

*Egidio Grasso*



*Il Direttore Generale  
U.S.R. per la Campania*

*Luisa Franzese*

